SIPSE – SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

DPS-P CONTRACT

ACCORDO INTERNAZIONALE PER L'UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA DEMOCRATICA SIPSE-DPS DA PARTE DEI POPOLI E DELLE COMUNITÀ

Codice documentale: SIPSE-DPS-DPS-P-CONTRACT-2026
Versione: 1.0
Data di riferimento: Novembre 2026
Regime di servizio: DPS-P – People's Democratic Services
Classificazione: Accordo internazionale di prestazione di servizi democratici e infrastrutturali

Motto istituzionale

IL VOTO APPARTIENE AI POPOLI

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE

PREAMBOLO

Il **Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE)**, attraverso la propria infrastruttura tecnologica e organizzativa denominata **Digital Participation System (SIPSE-DPS)**, intende rendere disponibili ai Popoli e alle comunità strumenti moderni, verificabili, sicuri e accessibili per l'esercizio della partecipazione democratica.

Il presente Accordo riconosce:

a) il principio di autodeterminazione dei Popoli, contemplato dall'articolo 1 comune al Patto internazionale sui diritti civili e politici e al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

b) il diritto delle comunità di promuovere forme di partecipazione democratica sulle questioni che riguardano la propria identità, lingua, cultura, territorio, patrimonio, risorse, organizzazione sociale e diritti collettivi;

c) l'importanza della libera espressione della volontà dei partecipanti, senza coercizione, discriminazione, manipolazione o condizionamento;

d) la necessità di separare la titolarità politica della consultazione dalla gestione tecnica dell'infrastruttura;

e) il principio secondo cui la disponibilità di risorse economiche non deve costituire, di per sé, una barriera insuperabile all'accesso dei Popoli agli strumenti democratici;

f) la necessità di assicurare trasparenza, imparzialità tecnica, protezione dei dati, verificabilità delle operazioni e indipendenza del processo decisionale.

Le Parti intendono pertanto disciplinare le condizioni di accesso, utilizzo, gestione e verifica dei servizi SIPSE-DPS destinati ai Popoli e alle comunità.

Le Parti convengono quanto segue.

PARTE I – NATURA, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina la concessione d'uso dell'infrastruttura SIPSE-DPS al soggetto promotore appartenente al regime DPS-P.
2. L'Accordo consente l'organizzazione e la gestione tecnica di:
   a) referendum popolari;
   b) consultazioni identitarie;
   c) consultazioni linguistiche e culturali;
   d) consultazioni territoriali;
   e) consultazioni riguardanti risorse naturali e patrimonio collettivo;
   f) consultazioni sui diritti politici, economici, sociali e culturali;
   g) deliberazioni popolari;
   h) consultazioni sulla rappresentanza e sull'organizzazione comunitaria;
   i) altre forme di partecipazione democratica ammesse dal DPS-12.
3. Ogni consultazione è regolata da una specifica Scheda di Attivazione, allegata al presente Accordo.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. **SIPSE:** il soggetto istituzionale che rende disponibili i servizi disciplinati dal presente Accordo.
2. **SIPSE-DPS:** l'infrastruttura digitale e organizzativa destinata alla partecipazione democratica.
3. **DPS-P:** il regime di servizi destinato ai Popoli e alle comunità.
4. **Popolo o Comunità:** il gruppo umano che si identifica attraverso elementi storici, linguistici, culturali, territoriali, sociali o altri elementi condivisi e che intende promuovere una consultazione collettiva.

5. **Promotore:** il soggetto, l'organismo o il comitato che richiede e assume la responsabilità della promozione della consultazione.
6. **Rappresentante autorizzato:** la persona incaricata di sottoscrivere il presente Accordo e interagire con il SIPSE.
7. **Partecipante:** la persona ammessa a prendere parte alla consultazione.
8. **Avente diritto:** il partecipante che soddisfa i criteri stabiliti per l'esercizio del voto.
9. **Quesito:** la domanda sottoposta alla volontà dei partecipanti.
10. **Piattaforma:** l'insieme degli strumenti digitali utilizzati per la consultazione.
11. **Scrutinio:** il procedimento di conteggio e verifica dei voti.
12. **Audit:** l'attività di verifica tecnica, procedurale e documentale.
13. **Attestazione tecnica:** il documento che descrive le operazioni effettivamente verificate e i relativi risultati.
14. **Incidente:** qualsiasi evento che possa compromettere la disponibilità, la sicurezza, l'integrità o la regolarità della consultazione.

Articolo 3 – Natura del rapporto contrattuale

1. Il presente Accordo disciplina un rapporto di prestazione di servizi tecnici, digitali, amministrativi e organizzativi.
2. La sua sottoscrizione non comporta automaticamente:
   a) il riconoscimento internazionale del Popolo promotore;
   b) il riconoscimento di uno Stato o di un governo;
   c) il riconoscimento di una rappresentanza politica esclusiva;
   d) l'attribuzione di personalità giuridica internazionale;
   e) il riconoscimento di effetti giuridici universali al risultato della consultazione.
3. Il SIPSE non assume la funzione di autorità elettorale pubblica di uno Stato, salvo eventuali specifici accordi e nei limiti consentiti dall'ordinamento applicabile.
4. Il rapporto non costituisce un mandato politico del Promotore al SIPSE né un trasferimento della titolarità della consultazione.

Articolo 4 – Principio di non discriminazione

1. Nessun Popolo o comunità può essere escluso automaticamente dall'accesso ai servizi DPS-P per il solo fatto di:
   a) non essere riconosciuto da uno Stato;
   b) non disporre di un territorio amministrativamente autonomo;
   c) non possedere una registrazione statale specifica;
   d) non avere una personalità giuridica formalmente riconosciuta;
   e) non disporre di sufficienti risorse economiche;
   f) appartenere a una minoranza linguistica o culturale.
2. L'ammissione è valutata sulla base della finalità della consultazione, della credibilità della richiesta, delle garanzie procedurali e della possibilità di organizzare un processo trasparente.
3. Restano applicabili i limiti derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali, dalla sicurezza e dalle norme inderogabili applicabili.

Articolo 5 – Principio di indipendenza della volontà popolare

1. La volontà espressa dai partecipanti deve rimanere libera da condizionamenti del SIPSE, del Promotore, di finanziatori e di soggetti terzi.
2. Il SIPSE non può modificare il risultato, orientare la scelta dei partecipanti o imporre un esito politico.
3. Il Promotore non può richiedere al SIPSE di alterare, occultare o manipolare dati e risultati.
4. Nessun compenso può essere determinato in funzione del risultato favorevole o contrario a una specifica opzione.

PARTE II – IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI E LEGITTIMAZIONE

Articolo 6 – Identificazione del SIPSE

Il presente Accordo è stipulato tra:

SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

Sede istituzionale: [indirizzo da indicare]
Sede operativa: [indirizzo da indicare]
Posta elettronica istituzionale: sipsesovereign@pec.it
Rappresentante autorizzato: [nome e qualifica]
Titolo e poteri: [da indicare]

Di seguito denominato «SIPSE».

Articolo 7 – Identificazione del Popolo o della Comunità promotrice

La seconda Parte è identificata come segue:

Denominazione del Popolo o della Comunità: [●]

Denominazione dell'organismo promotore: [●]

Ambito storico, culturale, linguistico o territoriale di riferimento: [●]

Sede o recapito organizzativo: [●]

Referente autorizzato: [●]

Titolo o modalità di designazione: [●]

Documento o atto di conferimento dei poteri: [●]

Posta elettronica di riferimento: [●]

Di seguito denominata «Promotore».

Articolo 8 – Dichiarazioni del Promotore

1. Il Promotore dichiara:
   a) di agire in buona fede;
   b) di avere una motivazione concreta e documentabile per promuovere la consultazione;
   c) di avere informato il SIPSE sulla propria natura e sulle modalità della propria designazione;
   d) di non presentare come universale o esclusiva una rappresentanza che non sia stata verificata;
   e) di impegnarsi a rispettare le regole della consultazione;
   f) di non utilizzare l'infrastruttura per incitare alla violenza, alla persecuzione o alla soppressione dei diritti fondamentali.
2. Il SIPSE può chiedere documenti integrativi proporzionati alla natura della richiesta.
3. Le dichiarazioni non costituiscono una certificazione generale della rappresentatività politica del Promotore.

Articolo 9 – Rappresentanza plurale e pluralità dei promotori

1. La presenza di più organismi che dichiarano di rappresentare il medesimo Popolo non costituisce automaticamente causa di esclusione.
2. In presenza di contestazioni sulla rappresentanza, il SIPSE può:
   a) richiedere documentazione integrativa;
   b) invitare le parti a un confronto procedurale;
   c) ammettere consultazioni distinte, purché correttamente identificate;
   d) predisporre garanzie aggiuntive di trasparenza;
   e) sospendere motivatamente l'ammissione qualora non sia possibile garantire un processo corretto.
3. Il SIPSE non attribuisce unilateralmente a un organismo la rappresentanza esclusiva di un Popolo.

Articolo 10 – Documentazione di ammissione

1. Il Promotore presenta:
   a) richiesta di utilizzo dell'infrastruttura;
   b) identificazione dell'organismo promotore;
   c) indicazione della finalità;
   d) proposta del quesito;
   e) proposta dei criteri di partecipazione;
   f) indicazione dell'ambito della consultazione;
   g) indicazione del referente responsabile;
   h) eventuali documenti di legittimazione o rappresentanza disponibili.
2. La documentazione deve essere proporzionata e non può trasformarsi in un requisito impossibile per comunità prive di strutture amministrative formali.
3. Il SIPSE comunica l'esito dell'istruttoria con decisione motivata.

PARTE III – ATTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE

Articolo 11 – Richiesta di attivazione

1. Ogni consultazione è attivata mediante presentazione della Scheda di Attivazione DPS-P.
2. La Scheda contiene:
   a) denominazione della consultazione;
   b) finalità;
   c) quesito;
   d) opzioni di voto;
   e) soggetti destinatari;
   f) criteri di ammissione;
   g) periodo di partecipazione;
   h) lingue utilizzate;
   i) modalità di autenticazione;
   j) livello di verifica richiesto;
   k) eventuale richiesta di sostegno economico.
3. Nessuna consultazione può essere aperta prima dell'approvazione del piano operativo e del collaudo previsto dal presente Accordo.

Articolo 12 – Formulazione del quesito

1. Il quesito è proposto dal Promotore.
2. Il SIPSE effettua una verifica tecnica e redazionale limitata a:
   a) chiarezza;
   b) comprensibilità;
   c) coerenza tra domanda e opzioni;
   d) assenza di ambiguità tecniche;
   e) compatibilità con le regole della piattaforma;
   f) rispetto dei limiti di tutela dei diritti fondamentali.
3. Il SIPSE non può sostituire la volontà del Promotore con una propria scelta politica.
4. Eventuali modifiche sono sottoposte al Promotore per approvazione.
5. La formulazione definitiva viene allegata alla Scheda di Attivazione.

Articolo 13 – Consultazioni identitarie e locali

1. Sono ammesse consultazioni riguardanti:
   a) denominazione e identità collettiva;
   b) lingua e patrimonio linguistico;
   c) memoria storica e continuità culturale;
   d) appartenenza a una comunità;
   e) territorio e organizzazione comunitaria;
   f) patrimonio culturale e risorse naturali;
   g) diritti collettivi;

h) forme di autogoverno e autodeterminazione;
i) priorità sociali, economiche e culturali;
j) altre questioni di interesse collettivo.

2. La consultazione deve identificare con precisione la popolazione destinataria.
3. Le consultazioni identitarie non possono essere utilizzate per negare arbitrariamente i diritti fondamentali di persone o gruppi.
4. Il SIPSE può richiedere una formulazione più chiara quando il quesito confonda identità culturale, cittadinanza, residenza, appartenenza amministrativa e partecipazione politica.

Articolo 14 – Regole e opzioni di voto

1. Le opzioni sono definite dal Promotore.
2. Possono essere previste:
   a) opzioni binarie;
   b) opzioni multiple;
   c) preferenze ordinate;
   d) risposte consultive;
   e) votazioni articolate su più quesiti;
   f) votazioni per fasi.
3. Le opzioni devono essere reciprocamente comprensibili e non devono introdurre discriminazioni arbitrarie.
4. Le regole di voto sono rese pubbliche prima dell'apertura.
5. Le modifiche successive all'apertura sono vietate, salvo sospensione motivata, comunicazione ai partecipanti e nuova procedura formalmente autorizzata.

Articolo 15 – Partecipanti e aventi diritto

1. Il Promotore definisce, in collaborazione con il SIPSE, i criteri di ammissione dei partecipanti.
2. Tali criteri possono basarsi, secondo la finalità della consultazione, su:
   a) appartenenza dichiarata alla comunità;
   b) residenza;
   c) origine familiare o legami storici;
   d) competenza linguistica o culturale, ove pertinente;
   e) iscrizione a un registro comunitario;
   f) altre condizioni oggettive e proporzionate.
3. I criteri devono essere pubblicati prima dell'apertura della consultazione.
4. Il SIPSE verifica la corretta applicazione delle procedure tecniche di ammissione, senza arrogarsi la competenza di decidere definitivamente l'identità politica di un Popolo.
5. Devono essere previste procedure di contestazione dell'ammissione o dell'esclusione.

Articolo 16 – Durata e calendario

1. Il calendario è concordato dalle Parti.
2. La Scheda di Attivazione specifica:
   a) data e ora di apertura;
   b) data e ora di chiusura;
   c) fuso orario ufficiale;
   d) eventuali fasi intermedie;

e) termini per la verifica degli aventi diritto;
f) periodo per la presentazione delle contestazioni.

3. Eventuali proroghe sono ammesse solo con motivazione documentata, pubblicità e garanzia di parità tra i partecipanti.
4. Il calendario non può essere modificato per favorire una specifica opzione.

Articolo 17 – Lingue e accessibilità

1. Il servizio può essere erogato nelle lingue indicate dal Promotore.
2. Il SIPSE può fornire strumenti di traduzione, localizzazione, accessibilità e assistenza linguistica.
3. Quando esistono più versioni linguistiche del quesito, la Scheda di Attivazione individua la versione di riferimento e disciplina la risoluzione di eventuali divergenze interpretative.
4. La partecipazione deve essere resa accessibile, nei limiti tecnici e delle risorse disponibili, anche a persone con disabilità o difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali.

PARTE IV – SERVIZI E OBBLIGHI DEL SIPSE

Articolo 18 – Servizi ordinari inclusi

Il SIPSE può fornire, secondo il livello di servizio concordato:

a) attivazione della consultazione;

b) configurazione del quesito e delle opzioni;

c) predisposizione dell'ambiente digitale;

d) registrazione e gestione degli aventi diritto;

e) autenticazione dei partecipanti;

f) gestione dell'apertura e della chiusura;

g) acquisizione e conservazione sicura delle espressioni di voto;

h) scrutinio;

i) elaborazione dei risultati;

j) assistenza tecnica;

k) registrazione degli eventi rilevanti;

l) predisposizione del rapporto conclusivo.

I servizi effettivamente inclusi sono elencati nel Piano Tecnico allegato.

Articolo 19 – Servizi opzionali

Possono essere concordati separatamente:

a) missioni di osservazione indipendente;

b) audit tecnico esterno;

c) verifiche di sicurezza informatica;

d) traduzione certificata;

e) assistenza giuridica e documentale;

f) formazione degli operatori;

g) assistenza alla registrazione dei partecipanti;

h) supporto per campagne informative neutrali;

i) elaborazione statistica aggregata;

j) pubblicazione multilingue dei risultati;

k) conservazione documentale rafforzata.

I servizi opzionali richiedono una specifica approvazione economica e operativa.

Articolo 20 – Obblighi del SIPSE

Il SIPSE si impegna a:

1. operare con imparzialità tecnica;
2. applicare le procedure concordate;
3. mantenere la riservatezza delle informazioni;
4. adottare misure di sicurezza proporzionate;
5. documentare le operazioni rilevanti;
6. comunicare gli incidenti significativi;
7. predisporre un rapporto conclusivo;
8. consentire le verifiche previste dal Piano di Audit;
9. evitare qualsiasi interferenza politica;
10. informare tempestivamente il Promotore di impedimenti tecnici o organizzativi.

Articolo 21 – Obblighi del Promotore

Il Promotore si impegna a:

1. fornire informazioni corrette e complete;
2. definire chiaramente la finalità della consultazione;
3. approvare quesito, opzioni e regolamento;
4. stabilire criteri trasparenti di partecipazione;
5. informare adeguatamente i destinatari;
6. non manipolare i registri degli aventi diritto;
7. non tentare di accedere ai voti individuali;
8. non esercitare pressioni sui partecipanti;
9. rispettare il calendario;
10. corrispondere gli importi concordati, salvo agevolazioni;
11. collaborare alle verifiche e agli audit;
12. non presentare le attestazioni tecniche oltre i limiti effettivamente certificati.

Articolo 22 – Collaudo preventivo

1. Prima dell'apertura è effettuato un collaudo.
2. Il collaudo verifica almeno:
   a) correttezza del quesito;
   b) corrispondenza delle opzioni;
   c) accessibilità della piattaforma;
   d) funzionamento dell'autenticazione;
   e) correttezza delle procedure di registrazione;
   f) funzionamento della separazione tra identità e scheda di voto;
   g) corretto funzionamento dello scrutinio;
   h) procedure di continuità operativa;
   i) disponibilità delle procedure di audit.
3. Il verbale di collaudo è sottoscritto dai referenti autorizzati.
4. In assenza di collaudo positivo, la consultazione non viene aperta.

PARTE V – SICUREZZA, SEGRETEZZA E VERIFICABILITÀ

Articolo 23 – Principi di sicurezza

1. Il SIPSE adotta misure tecniche e organizzative proporzionate ai rischi.
2. Le misure possono comprendere:
   a) cifratura dei dati;
   b) autenticazione multifattore, ove appropriata;
   c) controllo degli accessi;
   d) registrazione degli eventi;
   e) protezione delle comunicazioni;
   f) copie di sicurezza;
   g) sistemi di rilevamento delle anomalie;
   h) procedure di ripristino;
   i) verifiche indipendenti.

3. Nessuna Parte può dichiarare l'esistenza di una sicurezza assoluta o di un sistema immune da ogni possibile attacco.
4. Le misure specifiche sono riportate nel Piano Tecnico e nel Piano di Sicurezza.

Articolo 24 – Segretezza del voto

1. Quando la consultazione è qualificata come segreta, devono essere adottate misure idonee a impedire l'associazione ordinaria tra identità del partecipante e scelta espressa.
2. L'architettura deve, ove tecnicamente realizzabile:
   a) separare i dati identificativi dai dati di voto;
   b) limitare gli accessi ai registri;
   c) impedire la consultazione individuale dei voti da parte del Promotore;
   d) proteggere i dati durante la trasmissione e la conservazione;
   e) ridurre il rischio di correlazione tra identità, orari e preferenze.
3. Le eccezioni tecnicamente necessarie devono essere documentate e comunicate prima dell'attivazione.
4. La segretezza deve essere valutata anche rispetto ai rischi esterni, ai dispositivi degli utenti e alle condizioni concrete di partecipazione.

Articolo 25 – Unicità e integrità del voto

1. Il sistema deve essere configurato per impedire, secondo le regole della consultazione, l'espressione di più voti validi da parte dello stesso avente diritto.
2. Devono essere adottati controlli contro:
   a) duplicazioni;
   b) accessi non autorizzati;
   c) alterazioni;
   d) cancellazioni indebite;
   e) inserimenti fraudolenti;
   f) manipolazioni dei risultati.
3. Le operazioni rilevanti devono essere tracciabili mediante registri tecnici protetti.
4. La tracciabilità non deve compromettere la segretezza del voto.

Articolo 26 – Audit e osservazione indipendente

1. Ogni consultazione prevede un livello di verifica proporzionato alla sua rilevanza.
2. Il Promotore può richiedere la nomina o l'accreditamento di osservatori indipendenti.
3. L'audit può riguardare:
   a) ammissione dei partecipanti;
   b) correttezza delle procedure;
   c) sicurezza;
   d) apertura e chiusura;
   e) integrità dei registri;
   f) scrutinio;
   g) pubblicazione dei risultati.
4. Gli osservatori non possono accedere ai dati personali o ai voti individuali oltre quanto strettamente necessario e legittimamente autorizzato.
5. Il rapporto di audit distingue le verifiche effettuate, le evidenze disponibili, le limitazioni e le eventuali anomalie.

Articolo 27 – Incidenti e sospensione

1. In presenza di un incidente che possa compromettere l'integrità o la regolarità della consultazione, il SIPSE informa tempestivamente il Promotore.
2. In funzione della gravità, possono essere adottate:
   a) misure correttive;
   b) limitazioni temporanee;
   c) sospensione della piattaforma;
   d) sospensione della consultazione;
   e) ripristino delle operazioni;
   f) ripetizione totale o parziale, se giustificata.
3. La sospensione deve essere motivata, documentata e comunicata alle Parti.
4. Nessuna ripetizione può essere disposta allo scopo di modificare un risultato legittimamente acquisito.
5. Il verbale dell'incidente indica natura, durata, impatto, misure adottate e conseguenze sulla consultazione.

PARTE VI – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

Articolo 28 – Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare la normativa sulla protezione dei dati applicabile al caso concreto.
2. Quando ricorrono i presupposti territoriali e materiali, si applica il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), unitamente alle altre disposizioni applicabili.
3. Prima dell'attivazione, le Parti identificano i rispettivi ruoli:
   a) titolare del trattamento;
   b) responsabile del trattamento;
   c) eventuali contitolari;
   d) eventuali ulteriori soggetti autorizzati.
4. I ruoli non possono essere attribuiti soltanto mediante una formula contrattuale: devono corrispondere alle funzioni effettivamente esercitate e alle decisioni concretamente assunte.
5. Se il SIPSE tratta dati per conto del Promotore, le Parti sottoscrivono un accordo sul trattamento dei dati conforme alla normativa applicabile.
6. Sono individuate le finalità, le basi giuridiche, le categorie di dati, i tempi di conservazione, i soggetti autorizzati e le misure di sicurezza.

Articolo 29 – Minimizzazione e conservazione

1. Sono raccolti esclusivamente i dati necessari alle finalità dichiarate.
2. I dati identificativi devono essere separati, ove tecnicamente possibile, dai dati relativi alle scelte espresse.
3. I dati sono conservati per il periodo necessario alle finalità della consultazione e agli obblighi di legge applicabili.

4. La conservazione ulteriore richiede una base giuridica o un'altra giustificazione legittima e documentata.
5. Alla scadenza, i dati sono cancellati, anonimizzati o conservati in forma limitata, secondo le condizioni previste dal Piano Privacy.

Articolo 30 – Violazioni dei dati

1. Ogni Parte comunica all'altra, senza ingiustificato ritardo, le violazioni dei dati personali di cui venga a conoscenza e che possano incidere sulla consultazione.
2. Le notifiche alle autorità competenti e agli interessati sono effettuate dai soggetti tenuti a farlo secondo la normativa applicabile.
3. Le Parti collaborano per contenere l'incidente, conservare le evidenze e adempiere agli obblighi di comunicazione.

Articolo 31 – Trasferimenti internazionali

1. Il trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo è consentito soltanto nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile.
2. Le Parti individuano preventivamente:
   a) i Paesi interessati;
   b) i fornitori e subfornitori;
   c) le misure di protezione;
   d) le eventuali garanzie contrattuali;
   e) i rischi residui.
3. Nessun trasferimento può essere effettuato per finalità estranee alla consultazione.

Articolo 32 – Riservatezza

1. Le Parti mantengono riservate le informazioni non pubbliche ricevute in esecuzione del presente Accordo.
2. L'obbligo riguarda informazioni tecniche, organizzative, economiche, personali e documentali.
3. Sono escluse le informazioni:
   a) già pubbliche;
   b) legittimamente conosciute prima della comunicazione;
   c) ricevute legittimamente da terzi;
   d) la cui divulgazione sia obbligatoria per legge o provvedimento dell'autorità competente.
4. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione dell'Accordo, nei limiti consentiti dalla legge.

PARTE VII – PROGRAMMA DI SOLIDARIETÀ E CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 33 – Principio di accessibilità economica

1. Il SIPSE riconosce che l'accesso dei Popoli agli strumenti democratici non dovrebbe essere impedito esclusivamente dall'insufficienza delle risorse economiche.
2. A tal fine può essere attivato il programma:

SIPSE-DPS PEOPLE SOLIDARITY PROGRAM

3. Il programma è destinato a sostenere consultazioni promosse da Popoli e comunità con limitata capacità economica o organizzativa.
4. Il sostegno può riguardare:
   a) riduzione o esenzione dei costi di attivazione;
   b) accesso agevolato alla piattaforma;
   c) assistenza tecnica;
   d) supporto linguistico;
   e) formazione degli operatori;
   f) audit agevolato;
   g) strumenti di accessibilità;
   h) supporto organizzativo.

Articolo 34 – Criteri di accesso al sostegno solidale

1. Il sostegno è valutato sulla base di criteri oggettivi e verificabili.
2. Possono essere considerati:
   a) disponibilità economica del Promotore;
   b) dimensione e capacità organizzativa della comunità;
   c) difficoltà di accesso agli strumenti democratici;
   d) rilevanza collettiva della consultazione;
   e) assenza di risorse alternative;
   f) necessità di accessibilità linguistica o tecnologica;
   g) urgenza documentata della consultazione.
3. Il SIPSE può richiedere informazioni proporzionate e strettamente pertinenti.
4. L'ammissione al programma è deliberata con decisione motivata e comunicata al richiedente.

Articolo 35 – Neutralità del sostegno economico

1. Il sostegno economico non può essere subordinato:
   a) all'orientamento politico del Popolo;
   b) alla posizione del Promotore;
   c) alla formulazione di un quesito favorevole al SIPSE;
   d) alla prevalenza di una specifica opzione;
   e) alla pubblicazione di un risultato predeterminato.
2. Il sostegno non attribuisce al finanziatore alcun diritto di intervento sul quesito, sui partecipanti o sullo scrutinio.
3. Le decisioni di sostegno devono rispettare criteri di equità, trasparenza e disponibilità effettiva delle risorse.

Articolo 36 – Tariffe e corrispettivi

1. I servizi sono disciplinati da un Piano Economico allegato.
2. Il Piano distingue:
   a) costi di attivazione;
   b) costi di configurazione;
   c) costi di gestione;
   d) costi di assistenza;
   e) costi di audit;
   f) costi per servizi opzionali;
   g) eventuali costi di conservazione documentale.
3. I corrispettivi sono determinati in modo trasparente e comunicati prima dell'attivazione.
4. È vietato qualsiasi compenso collegato al successo politico o al risultato della consultazione.
5. Le modalità di pagamento, le eventuali imposte e gli oneri applicabili sono specificati nel Piano Economico.

Articolo 37 – Trasparenza dei finanziamenti

1. Il Promotore dichiara le eventuali fonti di finanziamento destinate alla consultazione quando ciò sia necessario per garantire trasparenza e conformità normativa.
2. I finanziatori non acquisiscono diritti di controllo sui risultati.
3. Il SIPSE può richiedere chiarimenti sulla provenienza dei fondi nei limiti delle norme applicabili.
4. Eventuali contributi solidali sono registrati e rendicontati secondo le procedure interne.

PARTE VIII – RISULTATI, ATTESTAZIONE E CONSEGNA

Articolo 38 – Chiusura della consultazione

1. Alla scadenza del calendario, il SIPSE procede alla chiusura tecnica della consultazione.
2. Sono registrati:
   a) data e ora di chiusura;
   b) numero degli aventi diritto registrati;
   c) numero dei partecipanti;
   d) numero delle schede valide;
   e) numero delle schede non valide, ove previste;
   f) eventuali astensioni registrate;
   g) anomalie e incidenti;
   h) esito dello scrutinio.
3. I criteri di calcolo sono quelli approvati nella Scheda di Attivazione.

Articolo 39 – Rapporto conclusivo

1. Il SIPSE predispone un Rapporto Conclusivo contenente:
   a) identificazione della consultazione;
   b) periodo di svolgimento;

c) quesito e opzioni;
d) criteri di partecipazione;
e) dati aggregati;
f) modalità di scrutinio;
g) risultato;
h) verifiche effettuate;
i) eventuali contestazioni;
j) incidenti rilevanti;
k) limitazioni tecniche;
l) conclusioni operative.

2. Il Rapporto deve distinguere chiaramente i fatti verificati dalle dichiarazioni del Promotore e dalle valutazioni di terzi.
3. Il SIPSE non certifica fatti o circostanze che non siano stati oggetto di verifica.

Articolo 40 – Attestazione tecnica

1. Il SIPSE può rilasciare un'Attestazione Tecnica della Consultazione.
2. L'Attestazione descrive:
a) l'infrastruttura utilizzata;
b) le procedure applicate;
c) il periodo di funzionamento;
d) le verifiche svolte;
e) le evidenze disponibili;
f) il risultato tecnico dello scrutinio;
g) le eventuali limitazioni.
3. L'Attestazione non equivale automaticamente:
a) a riconoscimento internazionale del Popolo;
b) a certificazione di legittimità costituzionale;
c) a decisione giudiziaria;
d) a riconoscimento di sovranità;
e) a garanzia di efficacia giuridica universale.
4. Il Promotore può utilizzare l'Attestazione per documentare lo svolgimento della consultazione, citandone correttamente natura e limiti.

Articolo 41 – Pubblicazione dei risultati

1. Le Parti concordano preventivamente le modalità di pubblicazione.
2. I risultati pubblici sono presentati in forma aggregata, nel rispetto della segretezza e della protezione dei dati.
3. Il Promotore può pubblicare il Rapporto Conclusivo e l'Attestazione Tecnica integralmente.
4. Eventuali dichiarazioni politiche del Promotore devono essere distinte dai documenti tecnici prodotti dal SIPSE.

Articolo 42 – Consegna ed esportazione dei dati

1. Al termine del servizio, il SIPSE consegna al Promotore i documenti e i dati aggregati previsti dal Piano di Attivazione.
2. La consegna può comprendere:
a) Rapporto Conclusivo;

b) Attestazione Tecnica;
c) verbale di scrutinio;
d) verbale di collaudo;
e) rapporti di audit;
f) documentazione amministrativa;
g) dati aggregati esportabili.

3. I dati personali e i dati individuali di voto sono trattati secondo il Piano Privacy e non sono consegnati in violazione delle norme sulla protezione dei dati o della segretezza.
4. Le modalità di esportazione e conservazione sono definite prima dell'attivazione.

PARTE IX – RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONI

Articolo 43 – Responsabilità del SIPSE

1. Il SIPSE risponde delle prestazioni assunte contrattualmente secondo le norme applicabili e nei limiti consentiti dalla legge.
2. Il SIPSE non risponde delle decisioni politiche del Promotore, della correttezza delle dichiarazioni rese da quest'ultimo o degli effetti politici che soggetti terzi attribuiscano al risultato.
3. Il SIPSE non garantisce che il risultato sia riconosciuto da Stati, organizzazioni internazionali o autorità pubbliche.
4. Nessuna disposizione esclude responsabilità che non possano essere limitate o escluse per legge.

Articolo 44 – Responsabilità del Promotore

1. Il Promotore risponde:
a) della correttezza delle informazioni fornite;
b) della legittimità delle proprie dichiarazioni;
c) della definizione della finalità politica;
d) della trasparenza dei criteri di partecipazione;
e) della comunicazione delle regole;
f) delle attività di informazione e promozione;
g) degli impegni economici assunti.
2. Il Promotore non può attribuire al SIPSE dichiarazioni politiche o giuridiche che quest'ultimo non abbia effettivamente rilasciato.

Articolo 45 – Limiti delle prestazioni tecnologiche

1. Le Parti riconoscono che nessuna infrastruttura digitale può eliminare ogni rischio informatico, organizzativo o umano.
2. Il SIPSE adotta misure ragionevoli, documentate e proporzionate ai rischi.
3. Le Parti concordano procedure di gestione delle anomalie, continuità operativa e ripristino.

4. La valutazione di eventuali danni e responsabilità avviene sulla base delle circostanze concrete e della normativa applicabile.

PARTE X – CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 46 – Contestazioni sulla consultazione

1. Il Promotore, i partecipanti e gli aventi diritto possono presentare contestazioni secondo le procedure pubblicate prima dell'apertura.
2. Le contestazioni possono riguardare:
   a) ammissione o esclusione;
   b) autenticazione;
   c) funzionamento della piattaforma;
   d) segretezza;
   e) integrità;
   f) scrutinio;
   g) pubblicazione dei risultati.
3. Le contestazioni sono registrate e valutate con criteri di trasparenza e imparzialità.
4. Il SIPSE non può essere considerato giudice definitivo di controversie politiche o territoriali estranee alle proprie competenze contrattuali.

Articolo 47 – Procedura di reclamo

1. La Parte interessata presenta reclamo scritto al referente designato.
2. Il reclamo contiene:
   a) identificazione del reclamante;
   b) descrizione dei fatti;
   c) documentazione disponibile;
   d) richiesta di intervento.
3. Il SIPSE comunica la ricezione e fornisce una risposta motivata entro il termine stabilito nel Piano Operativo.
4. Nei casi urgenti possono essere adottate misure cautelative tecniche.

Articolo 48 – Composizione amichevole

1. Le Parti tentano preliminarmente di risolvere le controversie mediante consultazione diretta.
2. In caso di mancato accordo, possono ricorrere a mediazione o altro procedimento consensuale.
3. Le modalità, i costi e l'organismo eventualmente incaricato sono stabiliti per iscritto.

Articolo 49 – Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile al presente Accordo e il foro competente devono essere individuati dalle Parti prima della sottoscrizione, tenendo conto della sede delle Parti, del luogo di esecuzione, della natura dei servizi e delle norme inderogabili applicabili.
2. Le Parti possono concordare una clausola arbitrale, purché l'arbitrabilità della controversia sia consentita dalla legge applicabile.
3. In assenza di accordo specifico, non si presume l'esistenza di una giurisdizione internazionale esclusiva del SIPSE.
4. Le disposizioni inderogabili in materia di protezione dei dati, tutela dei consumatori ove applicabile, responsabilità e diritti fondamentali restano impregiudicate.

PARTE XI – DURATA, RECESSO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 – Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le Parti.
2. La durata ordinaria è quella indicata nella Scheda di Attivazione.
3. L'Accordo può essere rinnovato per ulteriori consultazioni mediante specifica attivazione o appendice contrattuale.

Articolo 51 – Recesso

1. Ciascuna Parte può recedere con comunicazione scritta e nel rispetto del preavviso concordato.
2. Il recesso non pregiudica gli obblighi di riservatezza, protezione dei dati, pagamento di prestazioni già eseguite e consegna documentale.
3. Se la consultazione è già aperta, il recesso deve essere gestito in modo da tutelare i partecipanti e l'integrità delle operazioni.

Articolo 52 – Risoluzione per inadempimento

1. In caso di grave inadempimento, la Parte interessata invia una contestazione scritta.
2. La Parte inadempiente dispone di un termine congruo per rimediare, salvo i casi di urgenza o gravità incompatibili con la prosecuzione del servizio.
3. La risoluzione deve essere comunicata con motivazione.
4. Restano salvi gli obblighi di conservazione, protezione e consegna dei dati e dei documenti.

Articolo 53 – Forza maggiore

1. Nessuna Parte è responsabile per l'inadempimento direttamente causato da eventi imprevedibili e non ragionevolmente controllabili.
2. Possono costituire eventi di forza maggiore, secondo le circostanze:
   a) calamità naturali;
   b) conflitti armati;
   c) interruzioni generalizzate delle infrastrutture;

d) provvedimenti delle autorità;
e) eventi informatici di eccezionale gravità non ragionevolmente evitabili.

3. La Parte interessata informa tempestivamente l'altra Parte e adotta misure ragionevoli per limitare le conseguenze.

Articolo 54 – Proprietà intellettuale

1. Il SIPSE conserva i diritti di proprietà intellettuale sugli strumenti, software, architetture, procedure e documentazione di propria titolarità, salvo diverso accordo.
2. Il Promotore conserva i diritti sui propri contenuti, quesiti, documenti e materiali originali, nei limiti dei diritti di terzi.
3. Il presente Accordo non comporta trasferimento automatico della proprietà del software o dell'infrastruttura.
4. Il Promotore riceve il diritto d'uso degli strumenti nei limiti necessari alla consultazione e secondo le condizioni concordate.

Articolo 55 – Comunicazioni ufficiali

1. Le comunicazioni contrattuali sono inviate ai recapiti indicati nella Scheda delle Parti.
2. Per il SIPSE:

sipsesovereign@pec.it

3. Ogni modifica dei recapiti deve essere comunicata per iscritto.
4. Le comunicazioni relative a incidenti critici possono essere effettuate anche attraverso canali operativi concordati, ferma restando la successiva formalizzazione.

Articolo 56 – Modifiche e integrazioni

1. Ogni modifica del presente Accordo deve essere effettuata per iscritto.
2. Le modifiche alla singola consultazione sono formalizzate mediante appendice alla Scheda di Attivazione.
3. Nessuna modifica può essere applicata retroattivamente per alterare le regole di una consultazione già conclusa.

Articolo 57 – Clausola di separabilità

Qualora una disposizione sia dichiarata invalida, inefficace o inapplicabile secondo la legge competente, le restanti disposizioni conservano efficacia nella misura consentita, purché sia possibile mantenere l'equilibrio essenziale dell'Accordo.

Articolo 58 – Lingua dell'Accordo

1. Il presente Accordo è redatto in lingua italiana.
2. Possono essere predisposte versioni in altre lingue.
3. In caso di versioni plurilingui, le Parti individuano espressamente la versione prevalente ai fini interpretativi, nel rispetto delle norme applicabili.

Articolo 59 – Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Accordo, quando compilati e sottoscritti:

- Allegato A – Scheda di Attivazione della Consultazione DPS-P;
- Allegato B – Piano Tecnico e Operativo;
- Allegato C – Piano di Protezione dei Dati;
- Allegato D – Piano Economico e Condizioni di Sostegno Solidale;
- Allegato E – Protocollo di Audit e Osservazione;
- Allegato F – Regolamento della Consultazione e dei Partecipanti.

Articolo 60 – Disposizione conclusiva

1. Le Parti dichiarano di aver letto e compreso il presente Accordo e di accettarne le disposizioni.
2. Il presente Accordo costituisce il quadro contrattuale di riferimento per l'erogazione dei servizi DPS-P.
3. Ogni consultazione conserva una propria autonomia procedurale e documentale, attraverso la relativa Scheda di Attivazione.
4. Il principio fondamentale che orienta l'esecuzione dell'Accordo è il seguente:

Il SIPSE non decide al posto dei Popoli. Il SIPSE rende possibile ai Popoli organizzare, esprimere, documentare e verificare democraticamente la propria volontà.

FIRME DELLE PARTI

Luogo: _____

Data: _____

PER IL SIPSE

Nome e cognome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

PER IL POPOLO O LA COMUNITÀ PROMOTRICE

Denominazione: _____

Rappresentante autorizzato: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

ALLEGATO A

SCHEDA DI ATTIVAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DPS-P

1. Identificazione

- Denominazione del Popolo o della Comunità:
- Organismo promotore:
- Referente responsabile:
- Recapito ufficiale:
- Ambito territoriale, storico o culturale:

2. Oggetto della consultazione

- Titolo:
- Finalità:
- Descrizione sintetica:
- Quesito proposto:
- Opzioni di voto:

3. Partecipanti

- Categoria degli aventi diritto:
- Criteri di ammissione:
- Modalità di verifica:
- Procedura per contestazioni:
- Lingue disponibili:

4. Calendario

- Apertura:
- Chiusura:
- Fuso orario:
- Eventuali fasi intermedie:

5. Garanzie

- Segretezza del voto:
- Modalità di autenticazione:
- Verifica dell'unicità:
- Audit:
- Osservatori:
- Procedure di emergenza:

6. Servizi richiesti

- Configurazione piattaforma:
- Gestione partecipanti:
- Scrutinio:
- Assistenza:
- Traduzione:
- Audit:
- Attestazione tecnica:
- Rapporto conclusivo:

7. Sostegno economico

- Tariffa ordinaria:
- Agevolazione richiesta:
- Motivazione:
- Documentazione disponibile:

Firma del Promotore: _____

Approvazione tecnica SIPSE: _____

ALLEGATO B

PIANO TECNICO E OPERATIVO

Il Piano Tecnico definisce:

1. architettura della consultazione;
2. infrastruttura e servizi utilizzati;
3. modalità di registrazione;
4. modalità di autenticazione;
5. separazione tra identità e voto;
6. gestione delle schede;
7. procedure di scrutinio;
8. registrazione degli eventi;
9. gestione degli incidenti;
10. continuità operativa;
11. collaudo;
12. consegna dei risultati.

Il Piano è approvato dai referenti tecnici delle Parti prima dell'apertura.

ALLEGATO C

PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI

Il Piano deve individuare:

1. titolari e responsabili del trattamento;
2. finalità e basi giuridiche;
3. categorie di dati;
4. categorie di interessati;
5. eventuali dati particolari;
6. misure di sicurezza;
7. tempi di conservazione;
8. soggetti autorizzati;
9. fornitori e subfornitori;
10. eventuali trasferimenti internazionali;
11. gestione delle violazioni;
12. procedure per l'esercizio dei diritti degli interessati;
13. procedure di cancellazione o anonimizzazione.

Il Piano è completato prima dell'avvio del trattamento e aggiornato in caso di modifiche sostanziali.

ALLEGATO D

PIANO ECONOMICO E CONDIZIONI DI SOSTEGNO SOLIDALE

Il Piano Economico deve specificare:

1. costo ordinario di attivazione;
2. costo della gestione tecnica;
3. eventuali costi di assistenza;
4. costi di audit;
5. servizi opzionali;
6. imposte e oneri applicabili;
7. modalità di pagamento;
8. agevolazioni concesse;
9. eventuali contributi solidali;
10. modalità di rendicontazione.

Principio di garanzia: nessuna comunità deve essere automaticamente esclusa dalla possibilità di organizzare una consultazione democratica per la sola insufficienza delle proprie risorse economiche. Le agevolazioni sono concesse sulla base di criteri trasparenti e non possono essere condizionate al contenuto o al risultato della consultazione.

ALLEGATO E

PROTOCOLLO DI AUDIT E OSSERVAZIONE

Il Protocollo individua:

1. soggetti incaricati delle verifiche;
2. indipendenza e incompatibilità;
3. ambito dell'audit;
4. accesso alle evidenze;
5. tutela della segretezza;
6. verifica dello scrutinio;
7. gestione delle anomalie;
8. rapporto finale;
9. pubblicazione delle conclusioni;
10. limiti dell'attestazione.

Gli osservatori non possono interferire con il voto né accedere illegittimamente a dati personali o informazioni riservate.

ALLEGATO F

REGOLAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DEI PARTECIPANTI

Il Regolamento specifico deve indicare:

1. finalità;
2. quesito;
3. opzioni;
4. destinatari;
5. requisiti di partecipazione;
6. modalità di registrazione;
7. modalità di voto;
8. durata;
9. segretezza;
10. scrutinio;
11. contestazioni;
12. pubblicazione;
13. attestazione;
14. disposizioni finali.

Il Regolamento deve essere pubblicato prima dell'apertura della consultazione e non può essere modificato durante il voto, salvo le procedure eccezionali previste dal presente Accordo.

NOTA SULLA NATURA DEL DOCUMENTO

Il presente DPS-P CONTRACT è un modello contrattuale internazionale proposto nell'ambito dell'architettura SIPSE-DPS. La sua efficacia concreta dipende dalla corretta identificazione delle Parti, dall'approvazione degli organi competenti, dalla compilazione degli allegati e dalla verifica della legge applicabile. Prima della sottoscrizione dovranno essere esaminate in particolare le disposizioni su protezione dei dati, responsabilità, proprietà intellettuale, pagamenti e risoluzione delle controversie.